



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

IL SINDACO

Vista la relazione istruttoria agli atti in cui si riscontrano problemi di carattere igienico sanitario in alcune pubbliche vie, piazze e spazi di verde attrezzato, causati da residui di cibo che vengono somministrati a cani e a gatti randagi e colombi, da privati cittadini;

Ritenuto di dover prevenire i problemi di carattere igienico-sanitario di cui trattasi;

Vista la vigente normativa sanitaria;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.N.267/00;

ORDINA

Il divieto assoluto di somministrare a cani e gatti randagi e colombi, cibo che venga posto nelle pubbliche vie, piazze e spazi di verde attrezzato;

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione pecuniaria da €100,00 ad €600,00.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applicano le disposizioni della legge n.689/81;

La presente ordinanza è comunicata al signor Prefetto di Napoli e trasmessa al comando di polizia municipale, al comando stazione dei carabinieri e resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La polizia Municipale di questo Comune e le altre forze dell'ordine sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica sede, li _____

Dott. Francesco P.IANNUZZI